

- visura protesti;

- entro la data dell'udienza la società debitrice, non essendosi costituita, non ha depositato ricorso con richiesta di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;

Ritenuto che:

- sussistono pregiudizialmente la giurisdizione del giudice italiano e la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, dell'art. 3, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2015/848 e dell'art. 27 C.C.I.I., atteso che dalla visura storica in atti risulta che la sede legale della società è situata in Seveso (MB), Comune rientrante nel circondario dell'Ufficio;
- sussiste la legittimazione attiva della ricorrente quale cessionaria dei crediti di Intesa Sanpaolo S.p.A. derivanti dai rapporti di mutuo fondiario concesso a rogito Notaio Dott. Enrico Tommasi, n. Rep. n. 21192 – Racc. n. 11978, in data 19 aprile 2005 e mutuo fondiario concesso a rogito Notaio Dott. Enrico Tommasi, n. Rep. n. 29332 – Racc. n. 18093, in data 27 ottobre 2008;
- la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 poiché esercita attività di impresa commerciale in quanto si occupa principalmente di *acquisto, permuta, costruzione, ricostruzione, manutenzione, ristrutturazione e vendita di beni immobili di qualunque genere e tipo* e non risultano elementi gravi precisi e concordanti dai quali dedurre la ricorrenza congiunta dei requisiti indicati all'art. 2 comma 1 lett. d).

Quanto alle soglie per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale indicate all'art. 2 comma 1 lett. d), si osserva che, anche a seguito dell'entrata in vigore del Codice, il legislatore onera la parte debitrice della dimostrazione di tali requisiti. Nel caso di specie, tale onere probatorio non è stato assolto da Meridiana S.r.l. la quale non si è costituita e non ha fatto pervenire la documentazione richiesta nel decreto di fissazione udienza, dovendosi peraltro rilevare che la stessa società non risulta aver depositato bilanci d'esercizio presso il registro delle imprese successivamente al 2013; in ogni caso, si deve constatare che vi sono elementi probatori in senso contrario all'esonero di parte resistente dalla liquidazione giudiziale considerato che, dalla documentazione disponibile in atti, risultano debiti (€ 1.024.111,94 già nei soli confronti della ricorrente) di importo complessivamente superiore ad € 500.000,00;

- ricorre, altresì, il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5, C.C.I.I., dal momento che già soltanto il credito di parte ricorrente (€ 1.024.111,94) permette di superare la soglia di € 30.000,00;
- quanto all'insolvenza, va premesso in diritto che l'art. 2, comma 1, C.C.I.I. non ha innovato la definizione di stato d'insolvenza contenuta nell'art. 5 L.Fall.. Deve, dunque, preliminarmente richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza: *“l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le*



obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass. 27/3/2014 n. 7252, Cass. 28/7/1977 n. 3371). L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori - quali inadempimenti o altre circostanze, con valore meramente indiziario e da apprezzarsi caso per caso - idonei a manifestare quello stato (Cass. 8/8/2013 n. 19027)" (da ultimo in tal senso Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 08/11/2018) 11-03-2019, n. 6978). Può, quindi, desumersi lo stato di insolvenza sulla base di elementi quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione; la pesante situazione debitoria; inesistenza di liquidità; mancati adempimenti di debiti anche di modesto importo. Nel caso di specie, ricorre una situazione di insolvenza dell'impresa desumibile:

- dall'ingente esposizione debitoria tuttora esistente nei confronti della ricorrente (pari ad € 1.024.111,94) nonostante sia già stata esperita una procedura di esecuzione forzata;
- dall'esistenza, oltre al debito verso la ricorrente, di debiti nei confronti di Agenzia delle Entrate come risulta dal prospetto debiti tributari (di importo complessivamente superiore ad € 150.000,00) acquisito ai sensi dell'art. 367 del C.C.I.I. e, quindi, dalla molteplicità ed entità complessiva delle obbligazioni che non hanno ricevuto adempimento alle rispettive scadenze con mezzi normali di pagamento, non sussistendo ragione idonea a dimostrare la mera accidentalità di tale situazione rispetto al fisiologico andamento dell'impresa;
- dal fatto che a carico della debitrice sono stati levati plurimi protesti per mancato pagamento di cambiali;
- dalla circostanza che la società debitrice, come risulta dalla visura camerale, non ha depositato bilanci successivamente all'esercizio 2013.

Come può desumersi dagli elementi sopra indicati, Meridiana S.r.l. versa effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte.

Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.

Tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 C.C.I.I. e, in particolare, dell'organizzazione strutturata dello studio professionale, della precisione e professionalità dimostrata, in precedenti incarichi giudiziali, dal professionista indicato in dispositivo; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 C.C.I.I.;

dichiara



l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di nei confronti di **MERIDIANA S.R.L.** (C.F. 03977710965) con sede legale in Seveso (MB), Corso Marconi 60;

dichiara

la presente procedura “*principale*” ai sensi dell'art. 26 comma 4 C.C.I.I. (art. 3 regolamento UE 2015/848);

nomina

il Dott. **Alessandro Longobardi** Giudice Delegato per la procedura;

nomina

Curatore la Dott.ssa **Francesca Borzomi** (C.F.: BRZFN979M67F704J), che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi *ex art.* 130 u.c. C.C.I.I. risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 C.C.I.I., con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

autorizza

il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

ordina

al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 C.C.I.I.;

stabilisce

il giorno **10 febbraio 2026 alle ore 12.15**, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;

assegna

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a



liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà comunicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

avvisa

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, C.C.I.I.;

segnala

al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;

dispone

la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;

dispone

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, C.C.I.I..

Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 14 ottobre 2025.

Il Giudice estensore

Dott. Alessandro Longobardi

Il Presidente

Dott.ssa Caterina Giovanetti

